

PL Testo unificato 10 – 128/A

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Presentatori dell'emendamento: PIANO - *TUNIS - DERIU*

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 4

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.

Testo dell'emendamento:

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "modalità di corresponsione differenti specificamente indicate" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresa la previsione di un pagamento differito, totale o parziale, successivo alla conclusione del procedimento amministrativo, purché tale modalità sia espressamente pattuita tra le parti nella lettera di incarico o in apposito accordo scritto e sia oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000".

Copertura finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

RELAZIONE

L'emendamento proposto è volto a precisare e rafforzare la disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 2, del testo unificato, al fine di chiarire espressamente la possibilità per il committente e il professionista di concordare modalità di corresponsione del compenso anche differite rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo. Il testo licenziato dalla Commissione, pur prevedendo in via generale la possibilità di accordi tra le parti, risulta eccessivamente generico e suscettibile di dar luogo a incertezze applicative, in particolare nei casi in cui il pagamento della prestazione professionale sia collegato a momenti successivi.

L'intervento emendativo si rende pertanto necessario per esplicitare che rientra nell'autonomia contrattuale delle parti, ai sensi degli articoli 1322 e 2233 del codice civile, la possibilità di prevedere forme di pagamento differito, totale o parziale, purché tali modalità siano chiaramente pattuite e formalizzate per iscritto. La modifica proposta si pone in linea con la *ratio* complessiva della legge che non intende interferire con l'autonomia negoziale tra committente e professionista, ma piuttosto garantire trasparenza e correttezza nei rapporti economici connessi ai procedimenti amministrativi.

Inoltre, l'introduzione di una previsione esplicita in materia di pagamento differito consente di prevenire rigidità applicative e possibili effetti distorsivi sul funzionamento dei procedimenti amministrativi, già emersi nell'esperienza di altre realtà regionali, nelle quali si è reso necessario intervenire successivamente per adeguare la disciplina alle concrete dinamiche economiche delle prestazioni professionali.

In tal senso, l'emendamento contribuisce a rendere la normativa più aderente alla prassi operativa, evitando che l'obbligo di attestazione del pagamento si traduca in un ostacolo ingiustificato alla conclusione dei procedimenti, e assicurando al contempo la tracciabilità e la formalizzazione degli accordi tra le parti.

F.to PIANO

PL Testo unificato 10 – 128/A
Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per
attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto
all'evasione fiscale

Presentatori dell'emendamento: PIANO - TUMIS - DERIU

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 4

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.

Testo dell'emendamento:

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

4 bis. "Linee guida attuative

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con propria deliberazione approva apposite linee guida finalizzate a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni della presente legge sul territorio regionale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

a) le modalità di presentazione e di acquisizione, da parte delle amministrazioni procedenti, della documentazione relativa al conferimento dell'incarico professionale e alla dichiarazione sostitutiva relativa al pagamento del compenso;

b) i criteri applicativi e le modalità operative per l'integrazione delle disposizioni della presente legge nei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento ai procedimenti edilizi e a quelli gestiti mediante sportello unico;

c) le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto, anche mediante controlli a campione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

3. Le amministrazioni competenti adeguano i propri procedimenti e la relativa modulistica alle linee guida di cui al presente articolo".

Copertura finanziaria

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE

L'emendamento proposto introduce l'obbligo, in capo alla Giunta regionale, di adottare apposite linee guida attuative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di disciplinare in modo uniforme le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni professionali e di controllo sulle dichiarazioni rese dai professionisti.

La previsione si rende necessaria alla luce delle criticità emerse nell'attuazione di analoghe normative regionali, le quali, in assenza di strumenti attuativi puntuali e coordinati, hanno mostrato difficoltà applicative, disomogeneità tra amministrazioni e una limitata efficacia sostanziale, riducendosi talvolta a meri adempimenti formali. In particolare, l'emendamento intende rafforzare il collegamento tra la disciplina regionale e il sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive previsto dal DPR 445 del 2000, e segnatamente dall'articolo 71, che impone alle amministrazioni di effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. In assenza di una chiara regolazione delle modalità di controllo, tale obbligo rischia di rimanere privo di concreta attuazione, compromettendo l'effettività della normativa.

Obiettivo dell'emendamento è, dunque, garantire l'effettività della legge, trasformando gli obblighi previsti in strumenti concretamente operativi e idonei a perseguire le finalità di tutela delle prestazioni professionali e di trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.

F.to PIANO